

In tal guisa tutti potrebbero col loro concorso, anche lievissimo, rendere meritata onoranza al benefico cittadino.

Questa è la nostra proposta, se altre migliori ve ne saranno, dichiariamo sin d'ora che saremo ben lieti di accoglierle e di patrocinarle con tutte le nostre forze. Qualunque però sia il mezzo scelto, è necessario che sia presto posto in esecuzione: non sarebbe lodevole per la nostra città lasciare senza una pubblica dimostrazione di stima e di affetto, un uomo il quale ha dato tante prove di splendida generosità e di un amore così vivo per la città ove ha sortito i suoi natali.

LA LEGGE SUGLI INFORTUNII DEL LAVORO II.

Abbiamo accennato nell'articolo precedente, come nel progetto Minghetti-Sonnino la prova del caso fortuito, o della colpa per parte del danneggiato fosse a carico del proprietario, intraprenditore, ecc.; la quale disposizione nel progetto ministeriale era omessa. Nacque perciò in seno alla Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge, il quesito, se dovesse ristabilirsi la disposizione del progetto Minghetti-Sonnino, ovvero dichiarare il silenzio del progetto Berti nel senso che la suddetta prova fosse a carico del danneggiato.

Si è detto nella Commissione che l'adottare la proposta Minghetti-Sonnino sarebbe una negazione del principio: *et incumbit probatio qui dicit, non qui negat*. Perché, mentre il danneggiato è l'attore il quale fonda il suo diritto sulla colpa del convenuto: l'obbligo del provar tale colpa non rimane a suo carico, ma invece si pone a carico del convenuto il provare che si tratta di caso fortuito o di colpa del danneggiato medesimo.

Ora si può osservare che il sistema provatorio non è l'essenziale, lo scopo della legge; ma il mezzo per giungere a conoscere la verità. Esso in molti casi può essere adottato dalla legge, piuttosto che in un altro, e la necessità di provarlo può essere sottoposta ad eccezioni, come si richiama.

Il nostro Codice civ. Ital. all'art. 1384, proclama la responsabilità sul danno fatto dalle persone delle quali si deve rispondere, e così il padre o in mancanza madre per i figli minori; i tutori per i loro amministrati, i padroni e committenti per i loro domestici e commessi, ecc., stabilisce per questi (padroni e committenti) la presunzione di colpa con un rigore, che non ha per i primi. E mentre dichiara che la detta responsabilità ha luogo allorché i genitori, i tutori, i prelati, ecc. provano di non aver potuto impedire il fatto, di cui dovrebbero essere responsabili, parla qui di padroni e committenti, che perciò sono ammessi a liberarsi della responsabilità, provando che non potevano impedire il fatto. Gli autori del codice Napoleone, adottando l'analogo articolo 1384, soggiungono: « possono in alcun caso argomentare dalla presunzione in cui pretenderebbero essere stati liberati il danno. Non hanno essi a rimproverarsi aver data la loro confidenza ad uomini malaccorti o imprudenti? — Vedasi anche gli art. 1388, 1389-90, 1630 dello stesso codice ».

Il relatore della commissione ed un altro membro sono disposti ad accettare la massima che la prova spettasse al proprietario ed intraprenditore. Giustamente sembrava loro, che se non fosse un effetto indispensabile dell'amministrazione in quelli la responsabilità solidale, altrimenti si perderebbe molto della sua efficacia e si rischierebbe di diventare un vano nome o di non avere valore pratico, come molte responsabilità sono alle leggi proclamate in Italia; questa forse

andrebbe a tener dietro alle altre. D'altronde l'operaio danneggiato, e tanto più la sua vedova e i suoi orfani, rappresentano la parte debole; il proprietario e l'intraprenditore sono i forti. Non è giusto che la legge faccia miglior posizione al debole, anziché al forte? Il proprietario e l'intraprenditore, una volta che assumono e dirigono un lavoro e che ne sono responsabili, non ne è l'effetto logico che si presumono essi, sino a prova contraria, gli autori di tutte le possibili conseguenze utili come funeste? E nelle utili non v'ha dubbio che gli operai non vi partecipino; perché il danno non dovrà essere considerato alla stregua del vantaggio? — Si poteva pure aggiungere come la legge tedesca del 1871 sopra la responsabilità degli intraprenditori si sia dimostrata insufficiente al bisogno, principalmente perché nessuna presunzione si era sancita contro l'intraprenditore e l'onere della prova incombe tutta al danneggiato. — Appena un quinto dei sinistri accaduti dopo la promulgazione di quella legge ha dato luogo ad indennità. Ma chi oserà affermare che non vi è stata colpa degli intraprenditori in quattro quinti dei casi?

— Ad onta di tutto ciò, la maggioranza della commissione, per la solita ridicola paura di alterare i principi del diritto comune (e quanto questa prova sia infondata l'abbiamo già indicato), ha aggiunto all'art. 1 il comune: « La responsabilità di cui il presente articolo non si presume; non ha mai luogo quando risulta che il danno derivi da caso fortuito, da forza maggiore o negligenza del danneggiato; fermi rispetto alla prova i principi del diritto comune ». Ci auguriamo che il Parlamento non approverà questa disposizione, che diminuirebbe infinitamente la forza della presente legge. —

La Commissione ha creduto di dover fare un'altra modificazione al progetto ministeriale, che non possiamo nemmeno approvare. Avrebbe distinto due categorie nella classe dei costruttori: una composta di coloro che costruiscono per conto proprio, e l'altra di coloro che costruiscono per appalto assunto. In questo caso, dice la relazione, è evidente che non il proprietario, ma altre persone, debbano essere tenute responsabili, e colpirle (il proprietario committente) sarebbe ingiustizia. — A noi non pare così. —

Infatti, perché tanto spesso si ripetono gli infortuni nelle costruzioni edilizie? Appunto per il sistema di appalti e subappalti, in esse adottato per effetto del quale, all'economia del lavoro e della spesa si sacrifica la sicurezza personale dei lavoratori. Quando avete divisa la responsabilità del padrone da quello dell'appaltatore, che cosa avete concluso?

Il proprietario non è più spinto ad esigere negli accordi coll'appaltatore garanzie per la sicurezza degli operai. L'appaltatore, col quale direttamente l'operaio stringe il proprio contratto di lavoro, è d'ordinario persona dotata di mezzi economici così limitati che l'operaio stesso, il quale ottenesse una sentenza a proprio favore, raramente giungerebbe a conseguire di fatto il risarcimento che gli fosse dovuto. Giova perciò che anche l'ordinatore del lavoro sia chiamato responsabile in solido perché ciò, mentre dà all'operaio seria garanzia ch'egli potrà essere indennizzato, accresce la forza preventiva della legge, inquantoché in tal modo, nei contratti fra concedenti ed appaltatori, i primi si affretteranno a prendere tutte le cautele opportune ad evitare disgrazie.

Speriamo che la legge sarà presto discussa alla Camera dei Deputati; e siamo sicuri, che sebbene le sarà fatta qualche opposizione, passerà facilmente.

Daremo il testo della legge, quando sarà stata approvata dai due rami del Parlamento, affinché possa esser diffusa più che si può, e sia così conosciuta da chi più vi ha interesse, dalla classe operaia.

Roma, Dicembre 81.

C. ALBERTO C.ELLI.

GHIACCIAIE

Siamo in pieno inverno e non tutto ciò dobbiamo dire che attraversiamo in quest'anno un inverno mite, dappoiché non abbiamo ancora passato giorni di gran freddo, giorni di gelo si intenso da produrre il ghiaccio in tanta copia da far pensare a riempire le ghiacciaie. Ad ogni modo, benché non siano a considerarsi i troppo rigidi inverni, un po' di gelo sarebbe necessario e per parte nostra non vedemmo malvolentieri che questa stagione invernale ci regalasse alcuni giorni di forte gelo a vantaggio non solo dell'agricoltura, ma ben anco a vantaggio della pubblica igiene.

Non perdiamo parole per dimostrare l'utilità somma del ghiaccio nell'economia domestica di questo potente modificatore igienico che la natura *dux optima* come la qualificò Cicerone, quasi ogni anno ci fornisce.

Diciamo piuttosto che i Municipii, i quali si trovano in condizioni favorevoli per provvedersi di ghiaccio nell'inverno, dovrebbero pensare a far provvista nei pubblici serbatoi, nelle pubbliche ghiacciaie, di questo importante elemento, così necessario alla pubblica quanto alla privata salute.

È bensì vero che ogni anno, quando la stagione lo consente, si riempiono le ghiacciaie, ma quasi ogni anno osserviamo che verso la metà di settembre, il ghiaccio manca e le ghiacciaie si son fatte vuote. È questo un danno non insignificante per i poveri ammalati, i quali, arsi da malattie febbrili, per non vedersi morire del supplizio di Tantalò, sono costretti a provvedersi di ghiaccio in Alessandria ed a Torino con perdita di tempo con detrimento della salute e con grave pericolo talvolta della propria vita.

Orbene un provvedimento a questo riguardo sarebbe necessario e noi desidereremmo che in Acqui vi fosse una ghiacciaia riservata esclusivamente alla distribuzione del ghiaccio ai malati della città e anche a quelli del circondario, i quali ne facessero richiesta corredata da attestazione medica e che questa ghiacciaia rimanesse fornita di ghiaccio non solo per l'estate, ma anche per l'autunno.

È noto come in questa stagione siano frequenti malattie gastriche febbrili, le febbri tifoidee, per cui trattamento curativo è indispensabile il ghiaccio. Si pensi adunque a riparare a questo inconveniente. Il municipio di Acqui provveda e che non manchi questo elemento benefico. Vi sia una ghiacciaia che distribuisca ghiaccio in ogni stagione dell'anno ai poveri malati, gratis a quelli poveri, e mediante pagamento a quelli agiati. Sarà questo un pio provvedimento che noi auguriamo di veder ben presto di pratica esenzione.

Ezio.

AGRICOLTURA

Utilità dei concimi

L'agricoltura, la quale non usa oggigiorno che il letame, ha cessato di essere un'industria sufficientemente remuneratrice. Il letame impiegato senza ausiliari riesce un riparatore incompleto, i cui eccessi portano uno sconvolgimento pletorico nelle funzioni vitali delle piante colturali.

La moderna agricoltura, fatto conto col clima e colla composizione del terreno per adattarvi le